



PAOLO IAFRATE*

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO LGBT: PROFILI COMPARATIVI TRA FINLANDIA E ITALIA

SOMMARIO: 1. Il quadro giuridico del diritto d'asilo: evoluzione e limiti della definizione di rifugiato. – 1.2. Orientamento sessuale e/o identità di genere come fattori di spinta. – 2. Migrazione *queer*: l'intersezionalità tra sessualità e migrazione. – 3. Leggi contro la comunità LGBT+. – 4. Protezione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ in Finlandia. – 4.1. Richiedenti asilo e minoranze sessuali in Finlandia. – 4.2. Tutela dei richiedenti asilo queer in Finlandia. – 5. Raccomandazioni e normative per la protezione delle minoranze sessuali in Finlandia. – 6. Protezione dalla discriminazione LGBTQIA+ in materia di asilo in Italia. – 7. Conclusioni.

1. *Il quadro giuridico del diritto d'asilo: evoluzione e limiti della definizione di rifugiato*

Il contributo esamina la persecuzione legata all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere quale requisito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Il fine è mettere in luce le differenze e le criticità nei sistemi di tutela dei richiedenti asilo LGBTQIA+ in Europa, prendendo come casi di studio specifici l'Italia e la Finlandia. Le questioni analizzate riguardano la combinazione di più fattori di vulnerabilità (*status* di migrante e identità di genere d'ora in poi SOGI) che i richiedenti asilo LGBTQIA+ affrontano durante il loro percorso migratorio, dalla fuga dal Paese d'origine alla procedura di asilo e all'integrazione nel Paese di destinazione. In particolare, la legislazione finlandese contiene norme specifiche contro le violenze basate sull'identità di genere e promuove attivamente l'uguaglianza, conseguentemente si tratta di valutare se il sistema di asilo è strutturato e sensibile alle tematiche SOGI. L'Italia invece delinea un sistema giuridico che, a livello di principi costituzionali e di pronunce del giudice di legittimità, si è rivelato in diverse occasioni più garantista. In particolare, la comparazione tra l'ordinamento finlandese e italiano consente di passare da un'analisi astratta dei principi giuridici a una valutazione concreta della loro implementazione in ambiti socio-istituzionali diversi, rivelando che la protezione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ è una problematica complessa che richiede non solo una

* Professore a contratto di Regolamentazione Nazionale ed Europea in materia di immigrazione, Componente del Comitato Strategico Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

normativa adeguata alle convenzioni internazionali, ma anche un mutamento culturale, una formazione specifica e delle risorse adeguate. Premesso questo breve inquadramento metodologico, passiamo ad esaminare la normativa internazionale a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo LGBTQIA+, spiegando come l'orientamento sessuale e l'identità di genere possano costituire motivi di persecuzione.

A livello internazionale, il diritto all'asilo è sancito dall'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani: «Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite».

Il verbo “godere”, nella versione inglese “to enjoy”, deve essere interpretato non solo come un diritto, ma anche come un privilegio concesso dallo Stato all'individuo, una sorta di affermazione del potere dello Stato di concedere protezione¹. A livello regionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 18 stabilisce²: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e in conformità del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Gli Stati membri dell'UE hanno concordato una politica europea comune in materia di asilo, integrando nel loro *corpus giuridico le condizioni per ottenere protezione internazionale* e ampliando il concetto, integrandolo anche con la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

A livello nazionale, il diritto d'asilo è garantito dall'art. 10, co. 3, della Costituzione: «Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di esercitare effettivamente le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Per contro, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967 sono tuttora gli unici strumenti giuridici internazionali di carattere universale che contengono la definizione di rifugiato, alla quale, nel corso di oltre 70 anni, hanno aderito 144 Stati. La Convenzione, all'art. 1A(2) stabilisce che il termine rifugiato si applica: «a chiunque, a seguito di avvenimenti verificatisi prima del 1° gennaio 1951 e per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; oppure a chi, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno».

La Convenzione fonda la definizione di rifugiato sulla protezione effettiva che esiste tra il cittadino e il suo Stato di origine poiché, nel caso del rifugiato, tale legame è stato spezzato da persecuzioni per le quali il richiedente asilo non vuole essere protetto dal suddetto Stato³ lo *status* di rifugiato si basa sul “fondato timore di essere perseguitato”. Quest'ultimo, menzionato nella Convenzione, è valutato attraverso un giudizio prognostico

¹ F. LENZERINI, *Asilo e diritti umani: l'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano, 2009, p. 7; F. ROSATI, V. COLETTA, J. PISTELLA, C. SCANDURRA, F. LAGHI, R. BAIOTTO, *Esperienze di vita e intersezionalità dei rifugiati transgender residenti in Italia: un approccio qualitativo*, in *Int J Environ Res Public Health*, 2021, pp. 12-15.

² M.T. GIL-BAZO, *The Right to Asylum as an Individual Human Right in International Law: Special Reference to European Law*, in *UMI*, 1999, 3/2008, pp. 33-52.

³ H. LAMBERT, *International Refugee Law*, London, 2010, p. 3; D. GHEZELBASH, K. DOROSTKAR, *Understanding the politics of refugee law and policy making: Interdisciplinary and empirical approaches*, in *Journal of Refugee Studies*, 2024, pp. 898-914.

e futuro, ed è considerato fondato anche se il soggetto ha subito persecuzioni o minacce dirette a subirle⁴.

L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e comporta la valutazione delle dichiarazioni rese, di informazioni precise e aggiornate sul Paese di origine, sulla situazione individuale e sulle circostanze personali del richiedente⁵. Come affermato anche dalla Camera dei Lord nel caso *R. contro il Segretario di Stato*, il fondato timore di essere perseguitato dovrebbe essere dimostrato indicando l'esistenza di tale timore attraverso "il punto di vista" del richiedente asilo⁶.

L'ulteriore requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è la persecuzione, la cui definizione non è esplicitamente indicata nella Convenzione di Ginevra ma deve essere ricavata dal combinato disposto degli artt. 1 lettera a) co. 2 e 33 della Convenzione stessa: «Qualsiasi minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale di una persona per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, può sempre essere considerata persecuzione. Altre gravi violazioni dei diritti umani costituirebbero parimenti persecuzione». Nella legislazione nazionale, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE recante «norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta», gli atti di *stalking* devono consistere in una grave violazione dei diritti umani fondamentali, sia per la loro gravità, sia per la loro pluralità, chiarendo che possono alternativamente⁷: 1. essere sufficientemente gravi, per la loro natura o per la loro frequenza, da costituire una chiara violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti inderogabili; 2. costituiscono la somma di diverse misure, tra cui rientrano le violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo determina sull'individuo un effetto analogo a quello risultante da una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali.

Nella prima ipotesi, la persecuzione è definita come una grave violazione dei diritti umani; mentre nel secondo caso, la persecuzione è definita come una pluralità di atti aventi un effetto lesivo simile sulla persona⁸. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, i predetti atti di persecuzione devono essere stati commessi nei confronti del richiedente sulla base dei motivi indicati dall'art. 1 lettera a) co. 2 della Convenzione di Ginevra e dall'art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 251/2007, ovvero: a. razza; b. religione; c. nazionalità; d. particolare gruppo sociale; e. opinione politica.

Ai fini del presente lavoro, la persecuzione che verrà analizzata in seguito è quella relativa all'appartenenza ad un «particolare gruppo sociale».

Il testo della Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, approvato all'unanimità il 25 luglio 1951, aveva già una portata limitata poiché rispondeva all'esigenza di «garantire

⁴ Vedi art. 3 co. 4 decreto legislativo 251/2007.

⁵ Art. 3, co. 3 D.Lgs. 251/2007.

⁶ *House of Lords* (Judicial Committee), *R. v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran and joined appeals*, 1987.

⁷ Art. 7, co. 1, D.Lgs. 251/2007.

⁸ N. MORANDI, P. BONETTI, *Status di rifugiato*, Scheda a cura di ASGI, 5 febbraio 2013; C. PANZERA, *L'accesso al diritto di asilo: problemi e prospettive*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2023, pp. 3-6; S. GUY GOODWIN-GILL, J. MCADAM, *Refugee in International Law*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 2008, pp. 211-212; C.J. HATHAWAY, *The Structure of Entitlement under the Refugee Convention*, in *The Rights of Refugees Under International Law*, 2nd ed., Cambridge, 2021, pp. 173-185.

uno status giuridico più stabile a quegli stranieri o apolidi rimasti sfollati o fuggitivi perché temevano di tornare in patria dopo i rivolgimenti politici, etnici e territoriali seguiti alla seconda guerra mondiale⁹. Pertanto, solo nei confronti di soggetti la cui persecuzione risaliva ad eventi in Europa anteriori al 1° gennaio 1951 come recita l'art. 1, sezione B, paragrafo 1¹⁰. Questa formulazione rese la Convenzione limitata e inadeguata anche per le prime crisi successive alla seconda guerra mondiale, basti pensare alla divisione del Vietnam nel 1954 in Vietnam del Nord, posto sotto il controllo di Ho Chi-minh, e Vietnam del Sud, sottoposto all'influenza di Francia e Stati Uniti d'America. La Convenzione del 1951, al momento della sua entrata in vigore, fu considerata una rivoluzione in quanto approvava un testo con l'obiettivo umanitario di fornire un quadro giuridico per definire, e quindi identificare, i rifugiati, ma questa esigenza doveva essere limitata affinché i rifugiati, provenienti da tutto il mondo e per molteplici ragioni, non sopraffacessero gli Stati. La Convenzione fu sottoposta ad un solo esame volto ad accertare la propria efficacia, infatti venne emanato il Protocollo relativo allo *status* dei rifugiati firmato a New York il 31 gennaio 1967 allo scopo di integrare, o meglio di ampliare l'applicabilità della normativa in materia di asilo purché «la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, riguardi solo le persone divenute rifugiati in seguito ad avvenimenti verificatisi prima del 1° gennaio 1951¹¹ aggiungendo che nuove situazioni di rifugiati sono sorte dopo l'adozione della Convenzione e che i rifugiati interessati potrebbero pertanto non rientrare nel campo di applicazione della Convenzione¹², questo dato che, gli Stati Parti della Convenzione sostenevano che «è auspicabile che tutti i rifugiati rientranti nella definizione della Convenzione godano di pari status, indipendentemente dalla data del 1° gennaio 1951»¹³.

Tuttavia, il punto critico della Convenzione non era solo la riserva temporale e geografica, ma anche l'*essenza stessa* della Convenzione: la definizione di rifugiato attraverso la sua categorizzazione. In particolare, data la natura intrinseca della sua formulazione, la definizione risulta inefficace nei confronti di coloro che fuggono dal proprio Paese per motivi diversi da quelli elencati nella Convenzione, ma che, in virtù della stessa, avrebbero il diritto di invocarla.

La Convenzione risponde all'esigenza di un'analisi automatica delle domande di protezione internazionale, ma esclude altrettanto automaticamente altre categorie che dovrebbero essere esplicitamente incluse nella stessa, per non lasciare margine di interpretazione agli Stati aderenti.

Per colmare il “vuoto” della Convenzione, alcuni Stati hanno deciso di adottare strumenti giuridici a livello regionale per far fronte ai nuovi “rifugiati”, come la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, firmata nel 1969, che all'art. 1 par. 2 stabilisce: «Il termine rifugiato si applica anche a ogni persona che, a causa di un'aggressione esterna, di un'occupazione, di una dominazione straniera o di avvenimenti che turbano gravemente l'ordine pubblico in una parte o nell'intero territorio del suo Paese di origine o di cittadinanza,

⁹ M. COLOMBO, B. PIZZETTI, L. VITALI, *La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo. Guida pratica*, Brescia, 2022, p. 49.

¹⁰ Eventi accaduti in Europa prima del 1° gennaio 1951; J. FREEDMAN, *Gender and Asylum in International Law - The Geneva Convention Revisited*, in *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, London, 2015, pp. 69.

¹¹ La Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, riguarda solo le persone divenute rifugiati a seguito di eventi verificatisi prima del 1° gennaio 1951.

¹² «...sono emerse nuove situazioni riguardanti i rifugiati dopo l'adozione della Convenzione e i rifugiati interessati potrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione della Convenzione».

¹³ È auspicabile che tutti i rifugiati rientranti nella definizione contenuta nella Convenzione godano di pari *status* indipendentemente dalla data del 1° gennaio 1951.

è costretta a lasciare il suo luogo di residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del suo Paese di origine o di cittadinanza»¹⁴.

Tuttavia, la Dichiarazione di Cartagena del 1984 sui rifugiati in America Latina ha sviluppato una definizione di rifugiato per accedere a una protezione più ampia: «una minaccia alla vita, alla sicurezza o alla libertà; e che la minaccia derivi da uno dei cinque fattori: violenza generalizzata; aggressione straniera; conflitti internazionali; violazioni massicce dei diritti umani; o circostanze che turbano seriamente l'ordine pubblico»¹⁵.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la protezione sussidiaria è stata introdotta a livello regionale con la direttiva n. 2004/83/CE come forma di protezione internazionale «complementare e integrativa alla protezione dei rifugiati stabilita dalla Convenzione di Ginevra»¹⁶.

In questi 70 anni di vita della Convenzione i *fattori di spinta* sono cambiati e sono aumentati e le categorie concettuali, politiche e giuridiche elaborate e consolidate in questo lungo arco di tempo devono essere considerate obsolete poiché escludono intere categorie di potenziali rifugiati, protetti (forse) da legislazioni interne o regionali.

1.2. *L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere come fattori di spinta*

Il contributo esamina tra i “fattori di spinta” non considerati dalla Convenzione del 1951 quelli riguardanti la persecuzione legata all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere.

¹⁴ Il termine rifugiato si applica anche a chiunque, a causa di un'aggressione esterna, di un'occupazione, di una dominazione straniera o di avvenimenti che turbano gravemente l'ordine pubblico in tutto o in parte nel suo Paese di origine o di cittadinanza, sia costretto ad abbandonare il suo luogo di residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo al di fuori del suo Paese di origine o di cittadinanza.

¹⁵ Una minaccia alla vita, alla sicurezza o alla libertà; e che la minaccia deriva da uno dei cinque fattori: violenza generalizzata; aggressione straniera; conflitto internazionale; violazioni massicce dei diritti umani; o circostanze di grave turbamento dell'ordine pubblico.

¹⁶ La Convenzione di Ginevra del 1951 è la pietra miliare sulla quale l'Unione europea ha costruito il suo Sistema Comune di Asilo (CEAS). Il diritto dell'UE non sostituisce la Convenzione, ma la recepisce, integra e la attua a livello regionale. In particolare, l'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. La normativa europea deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo *status* dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

Secondo la medesima norma, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa, tra l'altro: uno *status* uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione; procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria infatti, rappresenta il più evidente esempio di come l'Unione europea abbia aggiornato il sistema di Asilo per rispondere a esigenze di protezione contemporanee, all'interno del quadro internazionale preesistente. A tal fine, per ricevere tale forma di protezione di cui alla Direttiva 2004/83/CE abrogata e sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE cd. “Direttiva Qualifiche” (recepita all'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007) è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Alcune persone fuggono dal loro Paese d'origine per trasferirsi in un Paese in cui possono esprimere liberamente il proprio orientamento e/o la propria identità di genere.

Per questo studio è fondamentale identificare i termini utilizzati e attribuire loro un significato preciso; per raggiungere tale obiettivo è necessario fare riferimento alle Linee guida sulla protezione internazionale n. 9 e ai Principi di Yogyakarta¹⁷, che forniscono la definizione delle espressioni orientamento sessuale e identità di genere. Al riguardo, si richiamano altresì le Linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) sulla protezione delle donne rifugiate, del 1 luglio 1991¹⁸ successivamente sostituite dalle Linee guida sulla «persecuzione di genere» del 7 maggio 2002¹⁹. Quest'ultime muovono dall'assunto secondo il quale molte persone nel mondo subiscono gravi abusi dei loro diritti umani e altre forme di persecuzione a causa del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere, effettivi o percepiti che siano²⁰. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato altresì il 23 ottobre 2012²¹ le linee guida sulla richiesta di asilo legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, indicando le procedure adeguate per il riconoscimento dello status di rifugiato/a attraverso l'identificazione della condizione LGBTI attraverso modalità rispettose, non invasive, né lesive della dignità.

Il termine orientamento sessuale si riferisce alla capacità di ogni persona di provare attrazione emotiva, affettiva e sessuale e di instaurare relazioni intime e sessuali con persone del sesso opposto, dello stesso sesso o di generi diversi²².

¹⁷ Formalmente, i *Principi sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale* sono un insieme di principi sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Questi principi sono stati adottati al congresso internazionale tenutosi presso la Gadjah University Mada, a Yogyakarta, Indonesia, dal 6 al 9 novembre 2006, da una Commissione internazionale composta da giuristi, dal Servizio internazionale per i diritti umani e da 29 esperti internazionali in materia di diritti umani. I Principi sono stati presentati al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 26 marzo 2007. Inoltre, i Principi di Yogyakarta sono stati presi in considerazione dal Consiglio d'Europa nel documento *Diritti umani e identità di genere*, redatto il 29 luglio 2009.

¹⁸ UNHCR, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, Ginevra, 1991.

¹⁹ UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo *status* dei rifugiati, 7 maggio 2002, p. 2.

²⁰ Nelle linee guida pubblicate dall'UNHCR sulla protezione delle donne rifugiate, seguite nel 1995 dalle direttive *Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response*, si richiamano le circostanze che spingono le donne a fuggire dal loro Paese (per esempio, per aver violato norme sociali). Le Linee guida persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati del 2002, sottolineano che «persecuzione di genere» comprende una serie di domande diverse tra loro, nelle quali il genere assume un ruolo rilevante nell'ambito della determinazione dello status di rifugiato» (par. 1). È ampiamente documentato che ovunque nel mondo tra persone LGBTI vi siano vittime di omicidi, violenze perpetrate per motivi sessuali o legati al genere, aggressioni, tortura, detenzioni arbitrarie, accuse di comportamento immorale o deviante, diniego dei diritti di riunione, espressione e informazione, oltre che di discriminazioni in ambito professionale, sanitario ed educativo. In molti Paesi il diritto penale contiene ancora disposizioni che puniscono severamente le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso, e alcune di queste norme prevedono incarcerazione, pene corporali e/o pena di morte.

²¹ Distr. GENERALE HCR/GIP/12/09 23 ottobre 2012, *Linee Guida in materia di protezione internazionale* n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati.

²² Per orientamento sessuale si intende la capacità di ogni persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale, e di instaurare relazioni intime e sessuali con individui di genere diverso o dello stesso genere o di più generi.

L'identità di genere, d'altro canto, si riferisce all'esperienza interna e personale del genere da parte dell'individuo, che potrebbe non corrispondere al genere assegnato alla nascita e include la percezione che l'individuo ha del proprio corpo (che potrebbe includere, se scelta liberamente, modifiche dell'aspetto fisico o della funzione attraverso interventi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni di genere, tra cui il modo in cui ci si veste, si parla e ci si comporta²³.

L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono elementi intrinseci dell'identità umana, al pari delle caratteristiche previste dalla Convenzione del 1951: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinione politica²⁴.

Questi elementi sono parte integrante dell'affermazione secondo cui ogni individuo nasce libero e uguale in dignità e diritti²⁵ e gode della tutela dei diritti umani prevista dal diritto internazionale²⁶, sebbene nessuno dei principali strumenti internazionali sui diritti umani riconosca esplicitamente il diritto all'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere. La situazione suggerisce un paradosso: il principio universale sancito dalla Dichiarazione dei diritti umani, che attribuisce i diritti a "ogni individuo", viene di fatto subordinato all'esistenza di uno strumento giuridico particolare che istituisca una protezione specifica per un gruppo specifico.

Sembra quasi che il principio enunciato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, «ogni individuo ha diritto a tutti i diritti e a tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione»²⁷, non includesse alcun individuo ma richiedesse uno specifico strumento giuridico che stabilisca una specifica protezione rivolta a un gruppo specifico.

Tuttavia, la sistematica violazione dei diritti delle persone basata sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere «costituisce un modello globale e radicato che desta seria preoccupazione»²⁸.

Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno ampiamente documentato che in molte parti del mondo le persone LGBTQIA+ sono vittime di omicidi, violenza sessuale, aggressioni, torture, detenzioni arbitrarie, pratiche di rieducazione, negazione dei diritti fondamentali e discriminazione²⁹.

Tuttavia, la comunità internazionale ha risposto al fenomeno delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere in modo frammentato e incoerente, nonostante una crescente consapevolezza del fenomeno abbia portato i singoli

²³ Per identità di genere si intende l'esperienza interiore e individuale, profondamente sentita, di ogni persona in merito al genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, compreso il senso personale del corpo (che può comportare, se scelto liberamente, la modifica dell'aspetto o della funzione corporea mediante mezzi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni di genere, tra cui l'abbigliamento, il linguaggio e i manierismi.

²⁴ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Richieste di status di rifugiato basate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, 2012.

²⁵ Art. 1 Dichiarazione universale dei diritti umani.

²⁶ Consiglio per i diritti umani, Leggi e pratiche discriminatorie e atti di violenza contro gli individui basati sul loro orientamento sessuale e identità di genere, par. 5.

²⁷ Articolo 2.

²⁸ Introduzione ai principi di Yogyakarta, Avviso dell'UNHCR contenente indicazioni sulle richieste di *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, Ginevra, novembre 2008.

²⁹ Associazione internazionale di lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali, Omofobia sponsorizzata dallo Stato: una revisione globale delle leggi che proibiscono atti consensuali tra adulti dello stesso sesso, maggio 2012, http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2012.pdf.

Stati a emanare leggi o modificare le proprie costituzioni per garantire il diritto all'uguaglianza per le persone LGBTQIA+.

A livello internazionale, gli strumenti di riferimento in materia sono le «Linee guida sulla protezione internazionale n. 9» dell'UNHCR e i «Principi di Yogyakarta». Tali documenti, sebbene non giuridicamente vincolanti devono essere considerati come strumenti di *soft law*, per applicare la normativa sui diritti umani e la Convenzione del 1951 ai casi riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

I Principi di Yogyakarta, paragrafo 23, stabiliscono infatti che: «Ogni individuo ha il diritto di cercare e avvalersi in altri Paesi di protezione dalla persecuzione, inclusa la persecuzione per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere. In nessun caso uno Stato può allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui essa correrebbe un fondato timore di tortura, persecuzione o qualsiasi altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere».

In molti Paesi³⁰ si è sviluppata una maggiore consapevolezza nei confronti delle persone che fuggono dalle persecuzioni legate al loro orientamento sessuale e/o identità di genere e a cui dovrebbe essere concesso lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ma il riconoscimento di tale status rimane disomogeneo.

La Convenzione del 1951 non fornisce alcun chiarimento in merito all'espressione appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma tale espressione, secondo le linee guida dell'UNHCR, «dovrebbe essere letta in maniera evolutiva, tenendo conto sia della natura

³⁰ I Paesi Bassi hanno sviluppato delle linee guida nazionali specifiche per la valutazione delle richieste di asilo LGBTI+. Il COA (l'agenzia per l'accoglienza) fornisce formazioni specifiche sul tema. Tuttavia, la difficoltà principale rimane la richiesta implicita di "provare" la propria omosessualità o identità di genere, che può portare a decisioni basate su stereotipi, <https://ind.nl/en/about-us/background-articles/sexual-orientation-and-gender-identity-as-a-reason-for-asylum?utm;> T. P. SPIJKERBOER, *Fleeing Homophobia. Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, COC Nederland/Vrije Universiteit Amsterdam, p. 48, 2011. In Germania l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (BAMF) ha istituito un'unità di competenza LGBTI che fornisce informazioni specializzate ai suoi funzionari. Per converso l'amministrazione a volte non tiene conto delle esigenze dei richiedenti asilo ad esempio il collocamento in grandi centri di accoglienza "Wohnheime", nei quali sono obbligati a condividere gli spazi con altri richiedenti asilo senza alcun diritto alla riservatezza. Inoltre, i richiedenti asilo SOGI possono spesso trovarsi a dover affrontare discriminazioni e violenze verbali e/o fisiche non solo da altri richiedenti asilo ma, anche, dal personale di sicurezza, dallo staff amministrativo e dagli interpreti. A tal fine, le organizzazioni di volontariato chiedono alle autorità competenti di rispondere ai crescenti bisogni dei richiedenti asilo SOGI attraverso, ad esempio, l'istituzione di residenze protette a essi destinate (due strutture di questo tipo esistono già, una a Berlino e un'altra a Nuernberg), https://www.sogica.org/en/case_studies/germany/; nel Regno Unito la persecuzione si valuta rispetto al diritto di vivere apertamente la propria identità. Al riguardo, la decisione della Corte Suprema del luglio 2010 nel caso HJ (Iran) e HT (Camerun) ha stabilito che ai richiedenti asilo gay e lesbiche dovrebbe essere concesso lo status di rifugiato se il ritorno nel loro paese li costringesse a nascondere la propria sessualità. Ebbene, nonostante questa chiara posizione giuridica, le prassi amministrative sono state criticate per esiti basati su domande intrusive e stereotipate. Un rapporto del 2020 ha evidenziato come persistano pregiudizi e un uso improprio di prove nei social media, portando a un tasso di riconoscimento altamente variabile. Per i richiedenti asilo a cui viene concessa protezione internazionale, non esiste una strategia di integrazione nel Regno Unito; tuttavia, la *New Scots Refugee Integration Strategy* della Scozia definisce una visione per supportare i rifugiati di recente riconoscimento. Nel 2023, il 2% delle richieste di asilo nel Regno Unito (1.377 richieste) includeva l'orientamento sessuale come parte della base della richiesta (richieste di asilo LGB), dati disponibili su <https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-system-statistics-year-ending-june-2024/asylum-claims-on-the-basis-of-sexual-orientation-2023>.

diversa e mutevole dei gruppi all'interno di diverse società, sia delle norme internazionali sui diritti umani, che sono in continua evoluzione»³¹:

Il gruppo sociale è «un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di persecuzione, o che sono percepiti come un gruppo dalla società. Spesso la caratteristica in questione sarà innata, immutabile o comunque di fondamentale importanza per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona»³².

In questa definizione rientrano le caratteristiche strettamente legate all'identità della persona e pertanto la persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Per definire il termine appartenenza a un determinato gruppo sociale, è opportuno approfondire il paragrafo 77 del Manuale e linee guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati: «Un determinato gruppo sociale comprende normalmente persone con background, abitudini o status sociale simili. Una richiesta di timore di persecuzione ai sensi di questa voce può spesso sovrapporsi a una richiesta di timore di persecuzione per altri motivi, ad esempio razza, religione o nazionalità»³³.

Questa definizione deve essere letta insieme al seguente testo: «il termine appartenenza a un particolare gruppo sociale dovrebbe essere letto in maniera evolutiva, tenendo conto della natura diversificata e mutevole dei gruppi nelle varie società e delle norme internazionali sui diritti umani in continua evoluzione»³⁴.

Inoltre, è necessario valutare se un individuo appartenente a un determinato gruppo sociale incorrerebbe in persecuzione per la sua appartenenza a quel gruppo sociale o per altri motivi. Ad esempio, in qualsiasi società, gli uomini sono identificati come un gruppo, ma, in generale, qualsiasi uomo che abbia un fondato motivo di persecuzione non lo farà per la sua appartenenza al gruppo uomini, bensì per altri motivi³⁵.

Allo stesso modo, è indiscusso che i membri della comunità LGBTQIA+ siano riconosciuti come un particolare gruppo sociale e, pertanto, in alcuni contesti, siano soggetti a persecuzioni e molestie proprio a causa della loro appartenenza.

Nei criteri per l'identificazione di un gruppo sociale, né la dimensione del gruppo in sé né il fatto che tutti i membri subiscano persecuzioni o siano a rischio di esse sono rilevanti. Inoltre, non è necessario che il gruppo sociale sia coeso, nel senso che i membri del gruppo

³¹ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 2: "Appartenenza a un particolare gruppo sociale" nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, 2002, par. 3.

³² *Ivi*, par. 11.

³³ Un particolare gruppo sociale di solito comprende persone con origini, abitudini o status sociale simili. Una richiesta di timore di persecuzione in questo ambito può spesso sovrapporsi a una richiesta basata sul timore di persecuzione per altri motivi, come razza, religione o nazionalità.

³⁴ Il termine appartenenza a un particolare gruppo sociale dovrebbe essere letto in modo evolutivo, aperto alla natura diversificata e mutevole dei gruppi in diverse società e all'evoluzione delle norme internazionali sui diritti umani, Linee guida sulla protezione internazionale n. 2: Appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, par. 44.

³⁵ Commissione Internazionale dei Giuristi, *Richieste di Status di Rifugiato basate sull'Orientamento Sessuale e l'Identità di Genere*, 2016, p. 186.

si associno ufficialmente o si conoscano³⁶. L'unico elemento rilevante è l'esistenza di un elemento comune condiviso dai membri del gruppo³⁷.

In conclusione, la comunità LGBTQIA+ deve essere considerata appartenente a determinati gruppi sociali ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, senza tuttavia essere stereotipata in sede di esame della domanda. L'appartenenza a un determinato gruppo sociale non implica necessariamente uno spirito comunitario visibile e palpabile, né che tale attributo sia facilmente identificabile dal pubblico al punto che i membri di un gruppo sociale possano persino non essere riconoscibili tra loro³⁸.

La giurisprudenza europea ha riconosciuto esplicitamente prima l'orientamento sessuale (nel 2004) e poi l'identità di genere (nel 2011) come caratteristiche della persona che, appartenendo a un particolare gruppo sociale, costituiscono motivi per ottenere protezione internazionale.

La base normativa è l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della direttiva 2004/83, cosiddetta direttiva qualifiche, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251/2007 e ora rifiuta nella direttiva 2011/95/UE: «Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi: [...] d) un gruppo è considerato costituente un particolare gruppo sociale quando: - i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere cambiata, oppure - condividono una caratteristica o una convinzione che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e - tale gruppo ha un'identità distinta nel Paese interessato perché è percepito come diverso lì dalla società circostante. A seconda delle circostanze nel Paese di origine, un determinato gruppo sociale può includere un gruppo basato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione del termine orientamento sessuale potrebbe non includere atti che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri. Nel determinare l'appartenenza a un determinato gruppo sociale o nell'identificare le caratteristiche specifiche di tale gruppo, si tiene debitamente conto delle considerazioni di genere, inclusa l'identità di genere».

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito, nella celebre sentenza *X, Y e Z contro Ministero dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'asilo dei Paesi Bassi*, che «è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica talmente fondamentale per la sua identità che non si dovrebbe costringerla a rinunciarvi. (...) A seconda delle circostanze prevalenti nel Paese di origine, un determinato gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale, aggiungendo che l'esistenza di una legislazione penale (...) che riguarda specificamente le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate come costituenti un determinato gruppo sociale».

Poiché le domande di protezione internazionale delle persone LGBTQIA+ sono diventate oggetto di discussione solo di recente, non dovrebbe sorprendere che vi siano pratiche molto diverse tra i diversi Stati membri. Questa divergenza rischia di portare alla

³⁶ Linee guida sulla protezione internazionale n. 2: Appartenenza a un determinato gruppo sociale nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, par. 15.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ivi*, parr. 15-16.

disapplicazione della normativa europea³⁹. Detto questo, passiamo ad approfondire il rapporto tra sessualità e migrazione, legato al termine “migrazione *queer*”.

2. Migrazione queer: l'intersezionalità tra sessualità e migrazione

Il termine “migrazione *queer*” cominciò a diffondersi nel mondo accademico americano per poter parlare simultaneamente di due dimensioni⁴⁰ che fino ad allora erano state considerate distinte e separate.

Gli studi *queer* sulla migrazione si configurano come un ambito di ricerca intrinsecamente interdisciplinare, poiché mettono in relazione diversi livelli di analisi al fine di indagare le modalità attraverso cui regimi sovrapposti di potere e di conoscenza concorrono alla produzione, alla negoziazione e alla trasformazione delle categorie identitarie⁴¹.

La migrazione può essere definita solo come migrazione *queer* se la motivazione che ha portato allo spostamento riguarda l'orientamento sessuale o l'identità di genere⁴². Questa definizione è unidirezionale tra l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere di una persona e la migrazione.

Secondo il sociologo Héctor Carrillo, che ha condotto numerosi studi su genere e sessualità, le migrazioni *queer* vanno considerate in un sistema complesso composto non solo dalla sessualità e dall'identità di genere di una persona, ma anche dal contesto socio-familiare di origine, dai comportamenti di adattamento alle ideologie dei Paesi di origine e dalla stessa trasformazione dell'identità e dei comportamenti che si sperimentano dopo la migrazione⁴³.

Considerando che nelle migrazioni *queer*, l'orientamento sessuale e l'identità di genere possono influenzare “indirettamente o inconsciamente”⁴⁴ la decisione di migrare, ma non esserne la ragione principale.

Il sociologo Lionel Cantù Jr., noto per i suoi studi sulle migrazioni latinoamericane in relazione alla teoria *queer*, utilizza un approccio antropologico nei suoi studi per discutere delle identità sessuali e del processo migratorio, arrivando a ritenere che la sessualità sia fondamentale nel processo migratorio e nella formazione dell'identità dell'individuo⁴⁵, poiché si sperimenta un processo di emancipazione da una condizione di oppressione a una (auspicabile) di libertà. In particolare, l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁴⁶ afferma che: «Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in un altro Paese

³⁹ S. JANSEN, T. SPIJKERBOER, *Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, Vrije Universiteit Amsterdam, 2011, p. 14.

⁴⁰ L. CANTÚ, *The Sexuality of Migration, Border Crossings and Mexican Immigrant Men*, New York, 2009; M. STAMBOLIS-RUHSTORFER, *The Importance of Sexuality for Research on Ethnicity and Nationalism. Studies in Ethnicity and Nationalism*, 2017, pp. 44-56.

⁴¹ E. LUIBHÉID, *Queer/migration. An Unruly Body of Scholarship*, in *Glq a Journal of Lesbian and Gay studies*, nn. 2-3, 2008, p. 169.

⁴² R.C.M. MOLE, *Migrazione queer e asilo in Europa*, 2021, p. 12.

⁴³ H. CARRILLO, *Sexual Migration, Cross-Cultural Sexual Encounters and Sexual Health*, in *Sexuality Research and Social*, 2004, p. 58.

⁴⁴ R. C.M. MOLE, *Queer Migration and asylum in Europe*, 2021, p. 216.

⁴⁵ L. CANTÚ, *The Sexuality of Migration, Border Crossings and Mexican Immigrant Men*, New York, 2009, p. 19.

⁴⁶ Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò e proclamò la Dichiarazione universale dei diritti umani. A seguito di questa risoluzione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite incaricò il Segretario

asilo dalle persecuzioni»⁴⁷, tuttavia il diritto di cercare asilo deve essere considerato un'eccezione al quadro normativo che regola l'ingresso in uno Stato.

La normativa in generale prevede che per entrare in un Paese è necessario un visto d'ingresso rilasciato dalle autorità consolari del Paese di origine o di residenza stabile; inoltre, in base agli accordi bilaterali tra Paesi, si può essere esentati dal visto, ma in ogni caso è necessario essere in possesso del passaporto. Pertanto, l'unico canale d'ingresso (legale e sicuro) per arrivare in Europa è l'ottenimento di un visto, che le autorità consolari rilasciano ai richiedenti asilo solo nell'ambito dei programmi sporadici e limitati dei Corridoi Umanitari.

Per questo motivo, le persone LGBTQ+, che vedono nell'Europa una destinazione in cui poter vivere apertamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere, decidono di pagare un trafficante di esseri umani per raggiungere l'Europa tanto desiderata.

La normativa sull'ingresso e la permanenza legale nel territorio cessa di applicarsi nel momento in cui tale persona presenta domanda di protezione internazionale e, in base al principio di non respingimento stabilito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra⁴⁸, da tale momento egli deve essere considerato richiedente asilo e non può essere punito per l'ingresso irregolare nel territorio e può soggiornarvi durante l'intera procedura di esame della domanda di protezione internazionale.

Con l'aumento delle richieste di asilo legate all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere (SOGI)⁴⁹, gli Stati riceventi hanno progressivamente formalizzato il processo di valutazione di tali richieste specifiche.

In effetti, la recente comparsa di domande di protezione internazionale SOGI e le sfide ad esse associate sono un esempio dell'evoluzione della categoria dei rifugiati⁵⁰.

3. Leggi contro la comunità LGBTQ+

Sebbene l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia rimosso l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali nel 1990 e le identità transgender dal capitolo sui disturbi mentali della Classificazione Internazionale delle Malattie nel 2008, ILGA World⁵¹ osserva, (sulla base dei dati limitati disponibili), che nel 2023 è stato possibile trovare prove documentate di arresti e procedimenti giudiziari contro persone omosessuali e basate sul genere in almeno 32 Stati membri delle Nazioni Unite (27 dei quali hanno mantenuto de jure una legislazione che puniva l'omosessualità come reato).

Ci sono almeno 67 Stati⁵² nel mondo che hanno leggi esplicite che criminalizzano l'attività sessuale consensuale tra adulti (circa il 40% dei Paesi riconosciuti dall'ONU), come

Generale di garantire l'ampia diffusione di tale Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicare e distribuire il testo nel maggior numero possibile di lingue.

⁴⁷ «Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni».

⁴⁸ «Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà (respingimento) in alcun modo un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

⁴⁹ Acronimo di «Orientamento sessuale e identità di genere».

⁵⁰ F. CHOSSIÈRE, *Refugeeness, Sexuality and Gender: Spatialized Lived Experiences of Intersectionality by Queer Asylum Seekers and Refugees in Paris*, *frontiers in Human Dynamics*, 2021, pp. 3-5.

⁵¹ Acronimo di «Lesbian, Gay, Bisexual, Trans e Intersex Association».

⁵² Stati che criminalizzano la condotta omosessuale: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Brunei, Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Dominica, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea,

quelle che proibiscono gli “atti sessuali contro l’ordine naturale”⁵³, “l’abominevole crimine di sodomia”; “dissolutezza”; “pederastia”; “atti innaturali e indecenti”⁵⁴ o leggi indirette come sanzioni penali per “minaccia alla moralità pubblica”⁵⁵, metà delle quali si trovano nel *Commonwealth*⁵⁶.

In sei di questi Paesi⁵⁷, gli atti omosessuali sono punibili con la morte. Inoltre, almeno nove⁵⁸ Stati hanno leggi nazionali che criminalizzano alcune forme di espressione di genere da parte di persone transgender e non conformi al genere. Brunei e Oman hanno leggi nazionali che criminalizzano “posare” o “imitare” una persona del sesso opposto. In Malesia, vari emendamenti alla Sharia contengono disposizioni che vietano “a un uomo che si atteggiava a donna” e in tre Stati federali è prevista la criminalizzazione di “una donna che si atteggiava a uomo”⁵⁹. Tali leggi in Sud Sudan si applicano solo agli uomini che “si vestono da donna”, come a Tonga; mentre in Malawi è vietato agli uomini portare i capelli lunghi.

L’Human Dignity Trust⁶⁰, un’organizzazione internazionale che utilizza la legge per difendere i diritti umani delle persone LGBTQIA+, segnala che sono sei i Paesi⁶¹ (Paraguay con una condanna a due anni e una multa; Niger con una condanna a tre anni e una multa; Costa d’Avorio con una condanna a cinque anni e una multa; Congo con una condanna a tre anni e una multa; Madagascar con una condanna a cinque anni e una multa; Indonesia con una condanna a otto anni e 100 frustate) che mantengono un’età del consenso discriminatoria, per cui l’età del consenso per i rapporti sessuali è fissata a un’età più alta tra persone dello stesso sesso rispetto a quella tra coppie eterosessuali.

Le pene per i comportamenti omosessuali variano da Stato a Stato per portata e applicazione: vanno dalle multe all’ergastolo fino alla pena di morte.

La Revisione Annuale 2025 di ILGA-Europe⁶² offre un’analisi approfondita della situazione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in Europa e Asia centrale. Il rapporto, che analizza gli eventi del 2024, traccia un quadro

Guyana, Iran, Giamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Malesia, Maldive, Mauritania, Marocco, Myanmar, Namibia, Nigeria, Territori Palestinesi Occupati, Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Qatar, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, Sri Lanka, Sudan, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Fonte: Human Rights Watch.

⁵³ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Richieste di status di rifugiato basate sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, p. 11.

⁵⁴ G. REID, *Fuorilegge: discriminazione legale contro gay e lesbiche*, Human Rights Watch.

⁵⁵ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Richieste di status di rifugiato basate sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.

⁵⁶ Si veda: <https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/>.

⁵⁷ Gli Stati che mantengono la pena di morte sono: Brunei, Iran, Mauritania, Qatar, Arabia Saudita, Uganda, Yemen. Fonte: Human Rights Watch.

⁵⁸ I Paesi che criminalizzano l’espressione di genere sono: Brunei, Malawi, Malesia, Oman, Arabia Saudita, Sudan del Sud, Tonga, Emirati Arabi Uniti. Fonte: Human Rights Watch.

⁵⁹ Human Rights Watch, “*Ho paura di essere una donna*” - *Violazioni dei diritti umani contro le persone transgender in Malesia*, 2008, p. 2.

⁶⁰ Fondato nel 2011 e con sede a Londra, lo studio legale ha come missione la difesa dei diritti umani delle persone LGBT+ attraverso il contenzioso strategico. Lavora in sinergia con attivisti, avvocati e altre organizzazioni locali, al fine di fornire gratuitamente un’adeguata assistenza legale tecnica e il relativo supporto.

⁶¹ https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/?type_filter_submission=&type_filter%5B%5D=unequal_ages_consent.

⁶² <https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2025/>.

complesso: da un lato, progressi legislativi e coraggiose mobilitazioni, dall'altro, nuove minacce e recrudescenze di discriminazione. In molti Paesi, tra cui Italia, Andorra e Bulgaria, le persone LGBTI continuano a subire discriminazioni nell'accesso a beni e servizi. Preoccupano anche le nuove leggi contro la cosiddetta "propaganda LGBTI", che rischiano di limitare gravemente l'accesso a informazioni e servizi essenziali. Le procedure di asilo si rivelano spesso inadeguate per i migranti LGBTI. In Germania e Irlanda, i casi di respingimento basati su parametri stereotipati hanno suscitato proteste da parte della società civile. Tuttavia, segnali positivi provengono da Italia, Montenegro e Slovenia, dove i Tribunali hanno riconosciuto i diritti dei richiedenti LGBTI. Il contributo di ILGA⁶³ sulla criminalizzazione delle persone LGBTQIA+ evidenzia come le autorità utilizzino "forme di prove discutibili" per arrestare e accusare le persone. Tra queste, spicca la testimonianza della polizia o di altri individui che, anche se non confermata da ulteriori prove, porta comunque ad arresti e lunghe detenzioni preliminari. Un ulteriore esempio è il semplice possesso di prodotti per il trucco da parte di persone che non si identificano socialmente come donne, o di droghe correlate all'HIV.

Inoltre, in molti Stati, l'appartenenza alla comunità LGBTQIA+ non ha rilevanza penale, ma è presente un clima omofobico e transfobico a livello sociale che produce, tuttavia, gravi conseguenze per le persone LGBTQIA+ attraverso atti discriminatori come difficoltà di accesso al mondo del lavoro e ai servizi sanitari. In questi Stati, i membri della comunità sono considerati una malattia, un disturbo mentale, una mancanza morale⁶⁴, motivo per cui vengono adottate misure volte a cercare di cambiare o alterare l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere di una persona; tali pratiche devono essere considerate una grave violazione dei diritti umani.

Inoltre, la coercizione a contrarre matrimoni combinati o la scelta forzata di sposarsi per non essere etichettati dall'opinione pubblica come appartenenti alla comunità LGBTQIA+ rappresenta una grave violazione del diritto al rispetto della vita privata e all'autodeterminazione, previsti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)⁶⁵.

In alcuni Paesi esiste una cosiddetta polizia morale, il cui compito è controllare e reprimere la violazione dei precetti religiosi e della morale comune⁶⁶. In questo modo, condotte repressive e criminalizzanti vengono perpetrate da agenti dello Stato senza alcuna garanzia procedurale.

È evidente che tra le persecuzioni a cui è sottoposta una persona appartenente alla comunità LGBTQIA+ vi è quella di rinunciare o nascondere il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere per non subire atti di violenza, perpetrati da attori non statali con un atteggiamento condiscendente nei confronti dello Stato, o sanzioni penali previste dai Codici.

⁶³ ILGA, *Le nostre identità in arresto - Una panoramica globale sull'applicazione delle leggi che criminalizzano gli atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso tra adulti e diverse espressioni di genere*, 2023, p. 26.

⁶⁴ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Richieste di status di rifugiato basate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.

⁶⁵ Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

⁶⁶ ILGA, *Le nostre identità in arresto - Una panoramica globale sull'applicazione delle leggi che criminalizzano gli atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso tra adulti e diverse espressioni di genere*, 2023, p. 20.

Ci sono Stati che non hanno una legislazione che punisce l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere, ma ciò non significa che i diritti umani siano tutelati e che le leggi statali siano conformi al diritto internazionale sui diritti umani.

Diversi stati, infatti, hanno adottato leggi contro la propaganda a sostegno dei diritti LGBTQIA+ o la promozione di comportamenti sessuali omosessuali⁶⁷, con l'unico scopo di soffocare i movimenti attivisti.

Ad esempio, nel 2023, il Kirghizistan ha approvato una legge che vieta «la propaganda di relazioni non tradizionali e unioni omosessuali», e la Russia ha introdotto una legge che delinea i criteri per definire la propaganda gay, vietata dal 2013⁶⁸. In Uganda, il 26 maggio 2023, il presidente Museveni ha firmato un disegno di legge che criminalizza la promozione dell'omosessualità, prevedendo la pena di morte per alcuni atti considerati «omosessualità aggravata» e aumentando la pena detentiva per tentata condotta omosessuale a 10 anni.

Inoltre, gli abusi contro i membri della comunità LGBTQIA+ continuano a verificarsi in varie parti del mondo il numero effettivo di arresti e discriminazioni è sottostimato⁶⁹.

Va notato che ci sono Stati in cui, pur avendo leggi che proibiscono le relazioni omosessuali, queste non vengono di fatto applicate. Al contrario, Algeria, Mauritania e Zambia, un tempo considerate giurisdizioni in cui le disposizioni penalizzanti erano raramente applicate, hanno visto un aumento di arresti, procedimenti giudiziari e un generale peggioramento del panorama socio-politico nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

Un esempio è l'India, dove le relazioni omosessuali sono punibili, ai sensi dell'articolo 377 del Codice penale indiano, fino all'ergastolo. Un articolo per lo più inattivo, motivo per cui la Corte Suprema di Delhi ha accolto la richiesta di depenalizzare le relazioni omosessuali tra adulti, ma nel 2013 la Corte Suprema indiana ha confermato l'efficacia della norma penale contro le relazioni omosessuali, sottolineando al contempo che è compito esclusivo del legislatore eliminare questo reato dal Codice penale⁷⁰.

L'applicazione delle norme all'interno di uno Stato può variare notevolmente in frequenza e intensità con breve preavviso; possono esserci periodi in cui si verificano diversi episodi documentati di applicazione di norme che vietano le relazioni omosessuali seguiti da periodi più o meno lunghi di assenza di applicazione di tali norme. Questo andamento sinusoidale è spesso il risultato del clima prodotto da discorsi d'odio, pronunciati da personalità politiche e religiose, che causano un'insicurezza con cui le persone LGBTQIA+ devono convivere quotidianamente e che porta alla decisione di migrare in Stati dove, si presume, possono vivere liberamente la propria sessualità e il proprio orientamento sessuale senza il timore di essere incriminati o sottoposti a detenzione arbitraria. Alcuni Stati possono essere considerati «sicuri» ma solo a causa della mancanza di informazioni sull'applicazione delle disposizioni che puniscono l'orientamento sessuale o l'identità di genere.⁷¹

Questa constatazione è di particolare rilevanza per la valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti sulle domande di asilo negli Stati ospitanti, poiché il rischio di persecuzione è spesso sottovalutato a causa della scarsa documentazione o della sua totale assenza.

⁶⁷ UNHCR, *Leggi sull'orientamento sessuale nel mondo - panoramica*, 2017.

⁶⁸ G. REID, *Fuorilegge: discriminazione legale contro gay e lesbiche*, Human Rights Watch.

⁶⁹ ILGA, *Our Identities Under Arrest - A global overview on the enforcement of laws criminalising consensual same-sex sexual acts between adults and diverse gender expressions*, 2023, p. 20.

⁷⁰ Human Rights Watch, *India: Supreme Court Ruling Undermines LGBT Rights*, 2013.

⁷¹ ILGA, *Our Identities Under Arrest*, cit., p. 22.

Gli Stati hanno spesso leggi che puniscono solo le relazioni omosessuali tra uomini, ma ciò non significa che gli altri membri della comunità LGBTQIA+ non siano discriminati o non possano essere soggetti alle stesse sanzioni delle persone gay. Le leggi statali semplicemente non prendono in considerazione gli altri membri della comunità.

Tuttavia, almeno trentotto Paesi puniscono la condotta omosessuale indipendentemente dal sesso dei due partner o hanno leggi che proibiscono espressamente la condotta omosessuale tra donne⁷², spesso inquadrandola come un gesto di uguaglianza⁷³. Alla luce di ciò, è opportuno procedere con un confronto tra la protezione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ in Finlandia e in Italia.

4. Protezione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ in Finlandia

Come affermato in precedenza, la situazione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ nell'Unione Europea varia da Stato a Stato. In generale, molti Paesi europei offrono protezione a coloro che fuggono da persecuzioni basate sul loro orientamento sessuale o l'identità di genere.

La Finlandia ha una “Legge sugli stranieri” nel suo ordinamento interno, che non definisce in dettaglio la persecuzione SOGI, ma questa definizione può essere ricondotta alla definizione di “appartenenza a un particolare gruppo sociale”. Tuttavia, all'interno del quadro giuridico, anche gli atti specificamente riconducibili al genere sono inclusi tra gli atti persecutori.

Inoltre, tutte le persone LGBTQIA+ residenti in Finlandia, compresi i richiedenti asilo, sono protette dalla “Legge sulla parità tra donne e uomini”, in quanto sono vietate la discriminazione e le molestie basate sull'orientamento sessuale o su qualsiasi altra caratteristica personale.

La normativa prevede che: « per molestie basate sul genere si intende una condotta indesiderata che non è di natura sessuale ma che è correlata al genere di una persona, alla sua identità di genere o espressione di genere, e mediante la quale l'integrità psicologica o fisica della persona è intenzionalmente o di fatto violata e viene creato un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».

Le autorità hanno l'obbligo di promuovere l'uguaglianza in tutti gli ambiti della vita, ma ci sono gravi carenze nell'attuazione di questa norma per i richiedenti asilo LGBTQIA+.

Di fatto, mancano ancora competenze specifiche nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate da persone LGBTQIA+. Per questo motivo, l'Agenzia finlandese per le migrazioni ha deciso di formare il personale dei centri di accoglienza, gli interpreti, le forze dell'ordine e coloro che sono coinvolti nel processo di richiesta, al fine di garantire la massima riservatezza e il rispetto delle persone LGBTQIA+.

Inoltre, tra i vari strumenti messi a disposizione del richiedente, particolare attenzione è rivolta all'accoglienza.

⁷² Gli Stati che criminalizzano i comportamenti omosessuali tra donne sono: Algeria, Brunei, Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Dominica, Eritrea, Etiopia, Gambia, Grenada, Iran, Liberia, Libia, Malawi, Malesia, Maldive, Mauritania, Marocco, Nigeria, Oman, Qatar, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Senegal, Isole Salomone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Yemen, Zambia

⁷³ Human Rights Watch, *The love that dare not speak its name*, 2023.

Vivere in un centro di accoglienza può essere difficile per tutti, ma soprattutto per i richiedenti asilo LGBTQIA+, che potrebbero subire discriminazioni, abusi fisici e verbali e minacce da parte degli altri richiedenti asilo presenti nel centro. Per questo motivo, in Finlandia, le persone LGBTQIA+ possono essere classificate come un gruppo che richiede un'attenzione speciale e vengono quindi assegnate a strutture per persone con bisogni speciali.

Dal 2016, l'Agenzia finlandese per le migrazioni ha aperto alloggi di sicurezza speciali per richiedenti asilo con esigenze sociali particolari. Tuttavia, se il richiedente asilo è accompagnato dal proprio partner, è considerato un nucleo familiare e ha quindi diritto a un alloggio speciale (stanza familiare) per non separare il nucleo familiare.

Le persone LGBTQIA+ possono accedere a queste sistemazioni, soprattutto se hanno subito abusi nelle loro precedenti sistemazioni. Ecco perché la "Federazione svedese per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer" ha sottolineato che gli alloggi sicuri dovrebbero essere utilizzati per prevenire abusi e molestie e non essere adottati solo in seguito a tali eventi discriminatori e violenti.

Tuttavia, la mancanza di risorse impedisce la creazione di un sistema che risponda a tutte le esigenze e la maggior parte dei centri nell'area della capitale sono chiusi.

I richiedenti asilo LGBTQIA+ necessitano di un supporto specifico nel Paese di arrivo, poiché hanno vissuto esperienze traumatiche nel loro Paese di origine legate all'omolesbotransfobia e al viaggio migratorio. Gli unici servizi di supporto psicologico specifici per i richiedenti asilo LGBTQIA+ sono forniti dall'associazione HeSeta, nell'area della capitale, ma si tratta di un servizio che non è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti.

Un problema importante nel campo delle richieste di protezione internazionale è la mancanza di dati ufficiali e utilizzabili sulla presentazione delle domande per motivi SOGIESC e sul loro esito. In assenza di informazioni disponibili, è difficile effettuare una valutazione efficace del fenomeno e formulare considerazioni politiche.

Questi elementi possono essere forniti dalle associazioni che operano nel settore LGBTQIA+, ovviamente si tratta di dati parziali basati solo sui richiedenti che si sono rivolti a queste associazioni.

In Finlandia, è possibile scoprire il numero di richiedenti asilo SOGI tramite l'ONG "HeSeta" che rappresenta una sezione operativa di "SETA", un'organizzazione fondata nel 1978 per promuovere i diritti, l'inclusione e il benessere in materia di orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere. Dai dati documentati dall'organizzazione emerge che, nel periodo compreso tra l'autunno 2015 e il febbraio 2017, HeSeta ha fornito assistenza a un campione di circa 200 richiedenti asilo appartenenti alla comunità LGBTQIA+ nell'area metropolitana della capitale finlandese.

4.1. Richiedenti asilo e minoranze sessuali in Finlandia

In Finlandia, i richiedenti asilo appartenenti a minoranze sessuali e di genere si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile, conseguentemente si raccomanda di fornire loro un supporto speciale⁷⁴. Il Servizio finlandese per le migrazioni riconosce meno forme di

⁷⁴ UNHCR, 2015, *Proteggere le persone con diversi orientamenti sessuali e identità di genere*. Un rapporto globale sugli sforzi dell'UNHCR per proteggere i richiedenti asilo e i rifugiati lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, p. 7.

protezione internazionale a tutela delle minoranze sessuali, poiché la tutela legale dei richiedenti asilo è indebolita a causa di una politica più restrittiva e dai continui mutamenti normativi⁷⁵.

Alcuni studi paragonano i richiedenti asilo *queer* alle vittime della tratta di esseri umani perché sono particolarmente vulnerabili, in quanto il gruppo necessita di un'identificazione precoce, di supporto e assistenza legale, nonché di servizi speciali. Secondo il rapporto del 2020, in 69 Paesi l'appartenenza a una minoranza sessuale e/o di genere è ancora un reato, soprattutto perché in diversi Paesi vengono ancora comminate condanne a morte. Infatti, in quei Paesi le persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere vengono condannate a morte per violazioni, ad esempio, della legge sull'onore. Inoltre, in 42 Paesi non è possibile condividere informazioni sulle questioni relative alle minoranze sessuali e di genere. Le persone appartenenti a quest'ultime affrontano numerose forme di discriminazione e sono anche minacciate in molti Paesi in cui le relazioni omosessuali non sono criminalizzate dalla legge⁷⁶. Secondo Vitikainen⁷⁷, ai rifugiati *queer* la protezione verrebbe concessa a svantaggio degli altri rifugiati, poiché ogni rifugiato ha il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e di vederla esaminata rapidamente. La condizione dei richiedenti asilo LGBTQIA+ è peculiare e richiede una tutela particolare, data la loro accresciuta vulnerabilità. Questa esigenza è ancor più urgente se si considera che le nazioni in cui possono presentare domanda di asilo senza rischi sono molto poche, come nel caso di molte regioni in Africa e Asia.

Per i richiedenti asilo *queer*, fuggire non significa essere veramente al sicuro, poiché i loro diritti umani sono spesso tutelati in modo più forte solo nei Paesi occidentali. Quindi ci sono molti più Paesi che accolgono i richiedenti asilo rispetto ai Paesi in cui quest'ultimi possono richiedere protezione internazionale in modo più sicuro, e anche i processi in cui la società di questi Paesi non è completamente esente da problemi, poiché discriminazioni e crimini d'odio si verificano anche nei Paesi in cui le minoranze sessuali e di genere sono protette dalla legge. Anche la vulnerabilità e le condizioni per il perseguimento dei propri interessi possono essere influenzate da individui gravemente traumatizzati in sistemi autoritari. Secondo la ricercatrice Riitta Ylikomi⁷⁸, gran parte dei richiedenti asilo soffre di traumi complessi (PTSD – *Post-traumatic stress disorder*). Il trauma può avere ripercussioni anche sugli altri, rendendo le azioni e le reazioni della persona contraddittorie. Gli effetti del disturbo post traumatico da stress possono rendere difficile il processo di richiesta di protezione internazionale. Il Servizio per le Migrazioni Finlandese identificerebbe violenze, minacce o tratta di esseri umani durante i colloqui caratteristici della situazione in esame.

Lo *status* di rifugiato è sempre associato a esperienze traumatiche e, inoltre, nel caso dei richiedenti asilo, bisogna tenere presente che spesso anche per loro il viaggio stesso è stato tutt'altro che sicuro. Tutto ciò è necessario per le autorità competenti per comprendere gli effetti del trauma, la capacità del richiedente asilo di affrontare le situazioni e la sua

⁷⁵ T. ORJASNIEMI, M. ROMAKKANIEMI, T.M. TAURO, *Normative Boundaries Limiting Accessibility to Social Work for Queer People with a Refugee Background, Social inclusion*, vol. 13, pp. 47-61, *Tutkiva sosiaalityö*, Talentia Association of Social Work research society, 2019, p. 50.

⁷⁶ L.R. MENDOS, K. BOTHA, R.C. LELIS, E. LÓPEZ DE LA PEÑA, I. SAVELEV, D. TAN, *State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update* (Ginevra: ILGA, dicembre 2020), pp. 36-39.

⁷⁷ A. VITIKAINEN, *Diritti LGBT e rifugiati: un caso per dare priorità allo status LGBT nelle ammissioni dei rifugiati*, in *Ethics & Global Politics*, 2020, pp. 64-78.

⁷⁸ R. YLIKOMI, *When they are not allowed to speak – seriously traumatized person in the authority system. In the work Suokas-Cunliffe*, (ed.) *On Shame compassion: perspectives serious traumatization*, Helsinki, 2015, pp. 44-74.

prontezza nel relazionarsi con le autorità ne racconta la storia⁷⁹. Lo studio COC-Paesi Bassi, Amsterdam VU University, LGBT Rights Advocacy / Lenford Network ed European ECRE (Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli) ha confrontato le politiche e le pratiche governative europee in merito alle domande di asilo presentate da richiedenti asilo *queer*. Il rapporto ha rilevato che le pratiche degli Stati europei erano in molti casi più deboli rispetto al diritto e agli standard internazionali, come i trattati vincolanti sui diritti umani. La dignità umana dei richiedenti asilo *queer* è stata negata soprattutto spesso nel modo in cui sono stati rimpatriati nei loro Paesi di origine con l'idea che sarebbero stati al sicuro se avessero mantenuto segreta la loro identità. Tuttavia, questa argomentazione si basa sulla prospettiva del diritto dei rifugiati, poiché una persona che ha un giustificato timore per la propria sicurezza ha diritto alla protezione. Spesso le persone sono state rimpatriate nei loro Paesi di origine anche con l'idea di una protezione interna, ovvero con il presupposto che i richiedenti asilo LGBTIQ sarebbero rimasti al sicuro se avessero cambiato Paese di origine all'interno di un'area diversa. Tuttavia, la protezione interna non può essere considerata un'alternativa praticabile quando l'identità della persona è perseguitata nel Paese d'origine. Non è infatti ragionevole attendersi che un individuo sopprima o nasconda la propria identità per tutta la vita⁸⁰. Al riguardo, Vitikainen distingue tra persecuzione attiva e passiva dei richiedenti asilo *queer*: la persecuzione attiva si verifica quando lo Stato criminalizza direttamente l'identità o gli atti, come le relazioni omosessuali, prevedendo pene che possono includere carcere, tortura o persino la pena di morte. La persecuzione passiva, invece, si configura quando le autorità non offrono protezione contro i crimini d'odio o violenze private (come la violenza basata sull'onore), rendendo di fatto impossibile per la persona richiedere aiuto in sicurezza alle autorità del proprio Paese.

In tali situazioni, lo Stato e le autorità non riconoscono i diritti umani dei gruppi minoritari e il diritto a vivere liberi da discriminazioni e persecuzioni. In questo caso, le persone *queer* subiscono spesso ingiustizie, ad esempio nei servizi sociali e sanitari, nella ricerca di lavoro e nell'istruzione. Sono stati inoltre osservati gravi problemi nelle pratiche di diversi Paesi europei in merito alla valutazione della credibilità e della narrazione dell'identità dei richiedenti asilo *queer*, e il fatto che le domande di asilo spesso subivano delle conseguenze negative se non venivano accettate immediatamente, rivelando la propria identità al momento della domanda. Sono stati inoltre osservati problemi in quanto le informazioni geografiche utilizzate nel processo decisionale erano spesso inaffidabili e, ad esempio, basate esclusivamente sul diritto penale del Paese in questione. Un'ulteriore criticità emersa riguarda la protezione insufficiente garantita ai richiedenti asilo appartenenti a minoranze, sia all'interno dei centri di accoglienza sia nella predisposizione di soluzioni abitative sicure.

La vulnerabilità dei richiedenti asilo *queer* è notevolmente influenzata dal fatto che sono stati costretti a fuggire dai loro Paesi di origine. In determinati contesti, le norme sociali sono talmente rigide che la loro violazione costituisce un reato, punibile in extremis con la morte. Parallelamente a questa persecuzione statale, si registrano forme di discriminazione indiretta, come la sistematica inazione delle autorità nel proteggere gli individui dai crimini d'odio. Le norme *queer* relative alla sessualità e al genere, ampiamente discusse in letteratura e centrali nei conflitti d'onore, possono chiarire le esperienze e le motivazioni dei rifugiati LGBTQIA+. Esse aiutano a comprendere il complesso processo a cui sono sottoposti e le

⁷⁹ A.E. CASTANEDA, J. MÄKI-OPAS, S. JOKELA, N. KIVI; M. LÄHTEENMÄKI, T. MIETTINEN, *Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa PALOMA-käsikirja*, 2018, pp. 75-77.

⁸⁰ E. HEINO, H. KARA, J. SIMOLA (eds.), *Talentia magazine Social work research societ*, 2023, p. 112.

ragioni che li spingono a fuggire⁸¹. Tuttavia, va ricordato che l'esperienza di ogni persona è ovviamente individuale e influenzata dalle percezioni e dalle pratiche culturali dei diversi Paesi⁸².

Nei Paesi occidentali ritenuti sicuri, l'iter per l'asilo è spesso troppo lento e complesso. Per i richiedenti, ciò significa doversi fidare delle stesse autorità a cui rivelano l'identità per cui sono stati perseguitati. Le identità e le espressioni associate di molti rifugiati appartenenti a questi gruppi non soddisfano le aspettative (omo)normative e pertanto ricevono un diniego della loro domanda d'asilo⁸³. È stato osservato che sia i Paesi di origine che quelli di accoglienza sono ambienti vulnerabili per i richiedenti asilo queer. La vulnerabilità non riguarda l'essere queer come caratteristica, ma il tipo di contenuto che gli ambienti e le comunità producono per questo. L'omonormatività è anche il fatto che le persone queer sono spesso considerate soprattutto uomini omosessuali. Un rapporto del 2016 della Lega finlandese per i diritti umani afferma che, quando si tratta di richiedenti asilo appartenenti a minoranze sessuali e di genere e rifugiati, donne e persone transgender sono state spesso ignorate. D'altra parte, le minoranze sessuali e di genere sono collegate a violenze legate al diritto all'onore, forma di violenza e controllo che colpisce anche gli uomini.

4.2. Tutela dei richiedenti asilo queer in Finlandia

I richiedenti asilo appartenenti a minoranze sessuali e di genere rappresentano un gruppo in crescita in Finlandia, sono identificati come un gruppo particolarmente vulnerabile dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione alla legislazione e alla direttiva UE in materia di asilo, nella quale vengono menzionati come un gruppo a cui dovrebbe essere offerto un supporto, tempo e competenze speciali. Tuttavia, alcuni studi rivelano che i membri di questi gruppi non vengono sempre individuati nelle procedure ufficiali⁸⁴. Tra le sfide specifiche figurano, tra le altre, l'incapacità del sistema di assistenza di riconoscere il loro trauma, problemi strutturali nelle soluzioni di adattamento, crimini d'odio e discriminazioni, che spesso non vengono denunciati.

Secondo il rapporto del Servizio Immigrazione Finlandese, il richiedente asilo deve dimostrare di avere motivo di temere persecuzioni personali, ovvero la semplice appartenenza a una minoranza non è sufficiente. La dichiarazione dell'agenzia afferma inoltre che sarebbe irragionevole chiedere a chiunque di nascondere la propria identità per proteggersi dalle autorità del proprio Paese d'origine. Il Gruppo Owl⁸⁵ ha condotto uno studio indipendente commissionato dal Ministero dell'Interno sulla procedura di asilo, il cui obiettivo era rafforzare la certezza del diritto, avviare e stabilire la gestione dell'identità e del

⁸¹ M. MARINUCCI, *Feminism is Queer, The intimate connection between queer and feminist theory*, Londra, 2016.

Finnish Immigration Service functions and immigration matters division of tasks, <https://migri.fi/maahanmuuton-tehtavanjako>.

⁸² S. HANSEN, A. SAMS, M. JÄPPINEN, J. LATVALA, *Concepts of honor and violence – investigations to honor related violence and thereto from interference in Finland*, 2016, disponibile online.

⁸³ *Ivi*.

⁸⁴ I. SÖDERSTRÖM, *Social work role LGBTQ refugees belonging distribution in supporting*. In the work O. TARJA, M. ROMAKKANIEMI, T. M. TAURO, *Research social work. Changing bounds and responsibility - global and local in social work. Social work research society and Talentia magazine*, 2019, pp. 47-61.

⁸⁵ M. BYSTRÖM, I. WOOD, C. BERNHARD-OETTEL, S. HAU, *Narrated Experiences of Sexual and Gender Minority Refugees: Resilience in the Context of Hardship from Pre- to PostMigration* in *Nordic Journal of Migration Research*, 13(1): 3, 2023, pp. 14-16.

processo, nonché sviluppare competenze e qualità⁸⁶. Nella sua dichiarazione pubblicata nel 2017, il Difensore civico per la non discriminazione ha anche preso in considerazione il trasporto di richiedenti asilo queer per l'esame in finlandese della procedura di asilo. Secondo il Difensore civico per le pari opportunità in Finlandia, come altrove in Europa, sussistono problemi con le minoranze sessuali e di genere nell'identificazione dello stato di vulnerabilità dei richiedenti asilo e nella loro gestione.

Il Difensore civico per la non discriminazione ha sostenuto che il Servizio per l'immigrazione finlandese e le autorità competenti dovrebbero ricevere una formazione più approfondita in materia di sessualità e diversità di genere. Tuttavia, lo studio del Gruppo Owl ha anche rilevato che le modifiche normative degli ultimi anni hanno indebolito i diritti dei richiedenti asilo e la loro tutela legale, poiché la durata del processo si è ridotta e, ad esempio, l'accesso all'assistenza legale è stato indebolito, soprattutto per i richiedenti asilo che vivono in alloggi privati. Sono stati riscontrati diversi problemi nell'ottenere servizi e informazioni riguardanti l'alloggio. Tanto che alcuni richiedenti asilo che vivono in alloggi privati potrebbero essere esposti a fenomeni di tratta ai loro danni.

Non tutti possono tornare nel loro Paese di origine nonostante le numerose decisioni negative e quindi possono rimanere nel Paese, ma al di fuori dei servizi. In questo caso si parla di assenza di documenti. Nel suo libro *Socially Undocumented Horizons*, Amy Reed-Sandoval⁸⁷ affronta l'equiparazione dello *status* irregolare all'illegalità, che influisce sul trattamento e sulle opportunità delle persone. Allo stesso modo, "richiedente asilo" è anche un termine amministrativo e non dice nulla sulla persona, le sue caratteristiche o le modalità di identificazione. In Finlandia, diverse leggi tutelano lo *status* sociale delle persone senza documenti, ma purtroppo alcune delle questioni che riguardano i migranti irregolari, come l'assistenza sanitaria, sono lasciate alla discrezionalità amministrativa di ciascun comune. In particolare, secondo l'articolo 50 della legge sull'assistenza sanitaria chiunque necessiti di cure urgenti vi ha diritto indipendentemente dal suo luogo di residenza e dal suo *status* amministrativo. Quando una persona necessita di cure immediate, in tali casi vengono fornite cure urgenti e i pagamenti saranno considerati in un secondo momento (Legge sull'assistenza sanitaria 30.12.2010/1326)⁸⁸. I comuni possono decidere autonomamente se ampliare i servizi sociali e sanitari offerti per includere l'assistenza non urgente, e diversi comuni finlandesi lo hanno già fatto, ad esempio ampliando l'assistenza sanitaria di base per madri e bambini, il trattamento delle malattie croniche e le vaccinazioni. Le iniziative legislative per organizzare l'assistenza sanitaria per i migranti irregolari sono state introdotte nel 2014 e nel 2018⁸⁹.

La Costituzione finlandese⁹⁰ afferma già chiaramente che tutti i diritti umani fondamentali includono il "diritto a un tenore di vita e di assistenza di base" e che le autorità pubbliche devono garantire che tutti abbiano accesso a servizi sociali e sanitari adeguati. Lo stesso articolo sottolinea l'importanza di garantire il benessere e la crescita dei bambini. Di conseguenza, è necessario garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai bambini e alle famiglie

⁸⁶ Owl Group, 2019, *Asylum process relative to Report*, <https://owalgroup.com/asiakacaset/turvapaikkaprosessi/>.

⁸⁷ A. REED-SANDOVAL, *Socially Undocumented Embodiment*, *Socially Undocumented: Identity and Immigration Justice*, New York, 2020.

⁸⁸ M. LAHTI, J. BERG, J. VARPULA, E. LIPPONEN, A. ÄÄRINEN, T. LANTTA, P. SOININEN, E. SAILAS, R. KONTIO, M. Välimäki, *Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone*, Turku 2018, p. 26.

⁸⁹ S. HUOVINEN *et al.*, 2018. Iniziativa legislativa per introdurre l'obbligo comunale di organizzare alcuni servizi sanitari per gli stranieri e per introdurre limiti di legge che vanno oltre l'assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge di modifica.

⁹⁰ Costituzione finlandese, 11.6.1999/731, par. 19.

prive di documenti d'identità e permessi di soggiorno. In Finlandia, è impossibile stimare il numero, ma si ritiene che sia in aumento a causa dell'elevato numero di decisioni di asilo negative⁹¹. A causa delle modifiche legislative, a coloro che sono al di fuori dei servizi devono essere garantiti servizi sanitari essenziali indipendentemente dalla loro residenza in Finlandia (Ministero degli Affari Sociali e della Salute 2023⁹²). Una persona senza documenti vive in un Paese senza diritti di residenza legale. Egli rappresenta un gruppo particolarmente vulnerabile della popolazione, le cui condizioni di vita sono rese difficili, tra le altre cose, da malattie, assistenza sanitaria inadeguata, condizioni abitative e povertà.

Dal punto di vista sanitario e dell'assistenza sociale, tutti i migranti irregolari nel Paese hanno diritto a servizi di assistenza sociale essenziali. Oltre alle cure di emergenza, gli adulti senza documenti hanno diritto a servizi non urgenti sotto la supervisione di un professionista sanitario. I minori senza documenti di età inferiore ai 18 anni hanno gli stessi diritti ai servizi dei minori con residenza comunale. A questo proposito, nell'articolo *Forced into Paperlessness*, Laura Tarvainen⁹³ e Sanna Hautala approfondiscono la politica e la pratica finlandese in materia di asilo, in particolare dal punto di vista del fenomeno delle persone senza documenti. Gli studiosi affermano che nel 2015 un gran numero di rifugiati arrivati è stato inizialmente aiutato, ma in seguito, con l'aumento delle domande di asilo, sono state utilizzate normative più severe come il rimpatrio forzato.

Una forma di assistenza forzata è il rimpatrio forzato che si verifica quando non c'è il consenso del cittadino straniero⁹⁴. I richiedenti asilo LGBTQ+ si trovano in una condizione di estrema vulnerabilità quando vengono lasciati ai margini dei servizi. Questa negligenza li mette in pericolo proprio laddove dovrebbero essere al sicuro: negli alloggi. Spesso costretti a condividere spazi con persone delle loro stesse comunità di origine, possono subire molestie, emarginazione e aggressioni a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere⁹⁵. Soprattutto perché va notato che nel caso di alcuni cittadini stranieri il rimpatrio volontario nel Paese di origine potrebbe non essere veramente sicuro se nel Paese di origine, ad esempio, le relazioni o l'orientamento sessuale tra persone dello stesso sesso e la diffusione di informazioni sulla diversità di genere sono considerate un reato⁹⁶. Di conseguenza, i richiedenti asilo possono anche trovarsi in situazioni in cui le autorità non li proteggono, ad esempio dalla "giustizia di massa" o dal linciaggio, anche da parte di persone dello stesso sesso. Questa analisi approfondita della protezione dei richiedenti asilo *queer* in Finlandia sarà seguita da un esame delle questioni affrontate dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali nella protezione delle persone *queer*.

5. Raccomandazioni e regolamenti per la tutela delle minoranze sessuali in Finlandia

⁹¹ THL 2020. *Health and well-being Department Paperless*. Updated , <https://thl.fi/aiheet/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperless>.

⁹² Rapporto sulla sostenibilità 2023, <https://stm.fi/-/vuoden-2023-vastuullisuusraportti-julkaistu>.

⁹³ L. TARVAINEN, *Vulnerability in the asylum process*. In the publication *Refugee Counseling, Vulnerable station in the asylum process*. Helsinki, Refugee Advice Centre publication, 2022, pp. 7-25.

⁹⁴ L. TARVAINEN, S. HAUTALA, *Towards paperlessness forced*, *Law* 2018 (47) 4: 2018, pp. 339-340.

⁹⁵ UNHCR, *Global Report on UNHCR's Efforts to Protect Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Asylum-Seekers and Refugees*, Dicembre, 2015.

⁹⁶ Legge sulla protezione internazionale applicabile dall'accoglienza delle vittime di tratta di esseri umani miste all'identificazione e all'assistenza del 17 giugno 2021 n. 746.

Sia l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati che l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali hanno condotto numerosi studi e raccomandazioni su come affrontare le problematiche dei rifugiati *queer* nei sistemi governativi. In Finlandia, sotto la guida dell'Istituto Nazionale per la Salute e il Welfare PALOMA, il Progetto Nazionale di Sviluppo per le Attività di Salute Mentale per i Rifugiati ha prodotto un manuale che raccoglie raccomandazioni e linee guida da seguire nel lavoro ufficiale con i rifugiati⁹⁷. Il testo raccomanda, tra le altre cose, che i richiedenti asilo appartenenti a minoranze sessuali e di genere vulnerabili siano identificati immediatamente e che venga loro fornito un alloggio sicuro, ad esempio attraverso collocamenti decentralizzati o piani di accoglienza separati per promuovere la sicurezza delle persone appartenenti a minoranze.

Negli ultimi anni, diversi centri di accoglienza nell'area metropolitana di Helsinki sono stati chiusi a causa del mancato rispetto di queste misure. Secondo gli studiosi, investire nell'identificazione nei nuovi centri di accoglienza è assolutamente essenziale soprattutto per i richiedenti asilo *queer*⁹⁸. Un rapporto del 2017⁹⁹ dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) afferma che le persone perseguitate sulla base del loro orientamento sessuale o identità di genere hanno diritto allo status di rifugiato. Tuttavia, c'è ancora molto da migliorare nell'attuazione, poiché solo pochi Paesi dell'UE dispongono di una politica chiara per i richiedenti asilo appartenenti a minoranze sessuali e di genere¹⁰⁰. Infatti, permangono problemi con il collocamento lavorativo e, tra le altre cose, con le pratiche di colloquio. A questo proposito, il Ministero della Giustizia finlandese ha condotto uno studio intitolato *All the Time Tense* – La discriminazione multipla subita dalle persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere. Lo studio ha esaminato le esperienze di persone che appartengono contemporaneamente a diversi gruppi minoritari. Le persone *queer* appartenenti a gruppi minoritari si trovano in una posizione particolarmente difficile, poiché la loro identità di minoranza di genere non viene accettata e subiscono discriminazioni, sia da parte della popolazione che della loro stessa comunità.

Le persone appartenenti a minoranze sessuali si trovano ancora in una posizione molto debole in termini di servizi, legislazione e discriminazione. In Finlandia, i diritti fondamentali delle persone *transgender* sono violati anche a livello strutturale, poiché la legislazione e i servizi sanitari sono chiaramente diversi da quelli degli altri Paesi occidentali. Il 12 luglio 2024, il Parlamento finlandese ha approvato una legge controversa, proposta dal Governo il 21 maggio, la cosiddetta “Legge sulle misure temporanee per combattere l'immigrazione strumentalizzata – *Act on Temporary Measures to Combat Instrumentalised Migration*”. Questa legge consente al personale di polizia di frontiera di respingere le persone che cercano di attraversare il confine con la Russia, impedendo loro di presentare domanda di asilo, anche con l'uso della forza e, in alcuni casi, senza considerare le circostanze individuali delle persone, violando il principio inviolabile di non respingimento¹⁰¹. La legge conferisce alle

⁹⁷ E. KURVINEN, M. MUUKKONEN, V. MATTI, *Duty to disclose and information gathering in foreign affairs. Survey*, 2020, <https://erepo.uef.fi/items/5665df56-50c7-4c01-9bec-22d72f604182>.

⁹⁸ I. ANNALA, *Reception services the abolition has failed policy action*, in *Social Policy*, 2020, pp. 59-66.

⁹⁹ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *situazione attuale della migrazione nell'UE: richiedenti asilo lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali*, marzo 2017.

¹⁰⁰ FRA 2018. Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali: Seconda Indagine sulle Minoranze e la Discriminazione nell'Unione Europea. Essere neri nell'UE.

¹⁰¹ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/06/finland-emergency-law-on-migration-is-a-green-light-for-violence-and-pushbacks-at-the-border/>; <https://ecre.org/eu-eastern-borders-finlands-controversial-migration-law-moves-closer-to-adoption-amid-civil-society-and-united-nations-concerns-%e2%80%95hungary-receives-e-200-million-fine-from-eu-court-ov/>.

guardie di frontiera finlandesi l'autorità di prevedere eccezioni per le persone ritenute in situazioni vulnerabili o a rischio di gravi violazioni in caso di rimpatrio nel loro Paese di origine. Tuttavia, una valutazione adeguata delle situazioni e delle vulnerabilità delle persone richiede personale specializzato e tempo sufficiente, e ciò è difficile da fare durante brevi interazioni con i funzionari di frontiera. In conclusione, uno Stato pioniere e protettivo a livello normativo come la Finlandia presenta ancora criticità che incidono sulla vita dei richiedenti asilo che sono riempiti dalle associazioni. Detto questo, passiamo ad esaminare le forme di protezione adottate in Italia per proteggere le minoranze sessuali.

6. La tutela contro la discriminazione LGBTQIA+ in materia di asilo in Italia

In questo paragrafo, innanzitutto, occorre sottolineare che la Costituzione italiana non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Ogni anno, molti richiedenti asilo si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, *transgender* o intersessuali (LGBTI) e cercano protezione internazionale. Molti provengono da Paesi in cui l'orientamento sessuale o l'identità di genere sono considerati reati, con leggi che proibiscono le relazioni omosessuali o classificano l'omosessualità e il transgenderismo come "contro natura". Queste leggi portano a gravi discriminazioni, sia nella vita privata che nelle istituzioni. Uno dei maggiori problemi per i migranti LGBTI è la mancanza di fiducia riposta nelle loro dichiarazioni durante l'esame della domanda di asilo. Le decisioni sono spesso soggettive e non tengono conto delle differenze culturali, linguistiche e sociali dei Paesi di origine. In molti casi, l'identità LGBTI viene valutata attraverso test psicologici o medici, come se si trattasse di una malattia da diagnosticare. Queste pratiche, oltre a non avere alcuna base scientifica, violano la *privacy* e aggravano il trauma di chi ha già subito violenze, persecuzioni, prigionia o condanne a morte nel proprio Paese.

Le persone LGBTI spesso rivelano la propria identità solo dopo l'arrivo nel Paese di destinazione, a causa di precedenti discriminazioni, scarsa consapevolezza o timore di essere scoperte dalla comunità o dalla famiglia. In alcuni casi, non considerano nemmeno la propria identità rilevante ai fini della richiesta di asilo. Tuttavia, queste difficoltà nel raccontare la propria storia possono ostacolare l'ottenimento della protezione internazionale, portando a una doppia discriminazione: come migranti e come persone LGBTI.

Secondo l'ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), in oltre 70 Paesi l'omosessualità è ancora criminalizzata: in tredici Stati è punita con la pena di morte (tra cui Mauritania, Arabia Saudita e Yemen), in 14 con l'ergastolo e in molti altri (come Angola, Kenya e Marocco) con pene detentive fino a quindici anni. Inoltre, diciassette Stati limitano severamente la libertà di espressione dell'orientamento sessuale, come nel caso della Russia.

Non esistono dati ufficiali precisi sul numero di richiedenti asilo LGBTI, a causa della delicatezza del tema e della mancanza di un monitoraggio sistematico. Le informazioni disponibili provengono principalmente da associazioni locali, offrendo solo una visione parziale della situazione.

I richiedenti asilo LGBTI provengono da diverse regioni, come l'Africa e il Medio Oriente. Spesso sono gli uomini a dichiararsi apertamente, mentre lesbiche, bisessuali, *trans* e intersessuali rimangono più nell'anonimato, a causa delle barriere culturali e della maggiore

invisibilità di cui queste identità soffrono anche in Occidente. La complessità del tema ha reso difficile affrontarlo adeguatamente, ma solo di recente si stanno sviluppando competenze più specifiche in questo campo.

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei casi di riconoscimento dell'identità LGBT tra i migranti che giungono in Italia, sia come luogo di passaggio che di transito in termini di asilo; l'Italia è considerata un Paese accogliente per la sua posizione geografica ma con una politica migratoria altalenante¹⁰².

Nonostante ciò, «l'Italia è stata spesso indicata come uno degli Stati membri che garantisce la maggiore protezione ai migranti e ai richiedenti asilo LGBT»¹⁰³, l'elemento principale di questa considerazione dipende dalle pronunce della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale con l'ordinanza n. 15981 del 2012¹⁰⁴.

In questo caso, il ricorrente, di origine senegalese, aveva presentato ricorso al Tribunale di Trieste per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, la concessione della protezione sussidiaria. Il richiedente asilo aveva fondato la sua richiesta sul fatto di essere vittima di persecuzione nel suo Paese di origine a causa del suo orientamento sessuale, in quanto l'omosessualità era considerata un reato, e di vivere in un contesto familiare e sociale ostile.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso e la Corte d'Appello ed ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo irrilevante ai fini della concessione della protezione il fatto che l'omosessualità fosse considerata un reato dall'ordinamento senegalese, in quanto ritenuto non credibile in relazione alle persecuzioni subite.

Il giudice di legittimità ha chiarito che il diritto alla protezione internazionale si applica ogniqualvolta un Paese straniero impedisca a un suo cittadino di godere liberamente di un diritto umano fondamentale. L'esistenza di leggi che classificano gli atti omosessuali come reati «costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale a vivere liberamente la propria vita sessuale ed emotiva». In questo modo, «le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare il diritto penale senegalese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali, che compromette gravemente la loro libertà personale».

Tale privazione costituisce una palese violazione del diritto fondamentale sancito dalla Costituzione negli artt. 29 e 30, dall'art. 8 CEDU e dall'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che pone la persona in una condizione di persecuzione oggettiva ed effettiva, senza che sia necessario dimostrare se la legge penale sia applicata o meno nel Paese di origine.

Infine, la Corte di Cassazione critica la Corte d'Appello per aver «totalmente ignorato la situazione sociale del Paese, per quanto riguarda l'omofobia e i gravi atti di discriminazione e persecuzione contro le persone omosessuali denunciati dai media e dai siti web di istituzioni e organizzazioni non governative».

Le persone LGBT sono vittime di persecuzioni.

¹⁰² E. BASSETTI, *Le sfide dell'integrazione affrontate dai rifugiati transgender in Italia*, in A. GÜLER, M. SHEVTSOVA, D. VENTURI, *Richiedenti asilo e rifugiati LGBT da una prospettiva giuridica e politica*, p. 340.

¹⁰³ C. MILANO, *La Corte di Cassazione italiana come modello virtuoso per la protezione dei rifugiati LGBT nell'Unione Europea*, in *Opinio Juris*, 2021, pp.5-7.

¹⁰⁴ Cass. Civile, Sez. VI, Ordinanza del 20 settembre 2012, n. 15981.

Il giudice di legittimità ha anticipato la discussione sul riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti asilo LGBTQIA+ a livello europeo, adottando una posizione più protettiva rispetto alla CGUE (Corte di Giustizia dell'Unione europea) che, come accennato in precedenza, nella sentenza *X,Y,Z c. Ministro per l'immigrazione in Asiel* ha affermato che «la mera criminalizzazione dell'omosessualità o degli atti omosessuali in un Paese non giustifica automaticamente la conclusione che un omosessuale proveniente da quel Paese sia un rifugiato».

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle richieste di protezione internazionale proposte dalle persone LGBTQIA+ con la sentenza n. 11176 del 2019¹⁰⁵.

Il ricorrente aveva impugnato il diniego di protezione internazionale deciso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato il ricorso ritenendo che non sussistessero i presupposti per la concessione di tali forme di protezione, confermati dalla Corte d'Appello.

Il richiedente asilo aveva dichiarato di essere di religione musulmana, di essere sposato e di avere due figli, ma di aver avuto una relazione omosessuale per la quale era diventato oggetto di disprezzo da parte della sua famiglia.

In primo luogo, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione della Commissione Territoriale perché, dopo aver effettuato un'ampia ricostruzione storica, politica e sociale del Paese di origine del ricorrente, ossia la Costa d'Avorio, «ha escluso che sussistessero le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, poiché il racconto del ricorrente non poteva dimostrare una situazione di grave pericolo per la persona derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato o interno. (...) La Corte Territoriale, in particolare, ha rilevato che in Costa d'Avorio, a differenza di altri Stati africani, l'omosessualità non è considerata un reato, né lo Stato presenta problemi di sicurezza generali, con il conseguente rigetto della protezione internazionale».

Richiamando le sue precedenti pronunce in materia di domande di asilo basate sull'orientamento sessuale e sul tema della criminalizzazione degli atti omosessuali, in questa pronuncia la Corte di Cassazione afferma che «l'assenza di norme che vietino direttamente o indirettamente i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso non è, di per sé, determinante ai fini dell'esclusione della protezione internazionale; occorre altresì accertare se lo Stato, in una simile situazione, riconducibile alla disposizione dell'art. 8 lettera d), non possa o non voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale».

Pertanto, le autorità competenti per l'analisi della domanda di protezione internazionale devono verificare se il richiedente possa essere soggetto a persecuzione o a una concreta minaccia per la sua vita a causa del suo orientamento sessuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha basato la sua decisione tenendo conto anche del danno psicologico che i richiedenti asilo appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possono subire, in quanto gli atti discriminatori della società li privano della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto che un orientamento sessuale percepito come “diverso” non sia criminalizzato in un determinato Paese non deve essere motivo di esclusione del rischio di persecuzione. Infatti, i richiedenti asilo LGBTQIA+ hanno diritto a ricevere protezione internazionale anche «quando il clima di

¹⁰⁵ Cass. Civile, Sez. I, sentenza del 23 aprile 2019, n. 11176.

odio che li circonda rende la loro vita insopportabile e, di conseguenza, li costringe a cercare rifugio altrove»¹⁰⁶.

Tale orientamento è stato ribadito in una successiva ordinanza, Cass. civ., sez. I, ord., 27 ottobre 2021, n. 30359¹⁰⁷, secondo la quale «ciò che rileva non è la circostanza, di natura meramente soggettiva, che il cittadino straniero sia effettivamente omosessuale, bensì il fatto che egli sia oggettivamente percepito come tale dalla società o dalle pubbliche autorità». Pertanto, il rischio concreto di subire un danno grave, che il giudice è tenuto ad accertare, deve essere eziologicamente collegato all'evento che ha portato all'identificazione e alla qualificazione del ricorrente come omosessuale, senza che abbia rilevanza la successiva modificazione dell'orientamento sessuale.

La Corte d'Appello di Firenze aveva infatti confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Il giudice di secondo grado ha osservato che l'appellante non poteva essere considerato vittima di persecuzione personale poiché «ha ormai recuperato la sua eterosessualità».

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, ciò che rileva è il rischio di persecuzione in caso di rientro in patria, alla luce della relazione omosessuale a pagamento consumata in passato.

Quanto alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale proposte in ragione del rischio di subire atti persecutori in conseguenza del suo orientamento omosessuale, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito è tenuto a valutare in modo organico e unitario tutti gli elementi probatori acquisiti.

Pertanto, nell'ordinanza n. 24397 del 9 settembre 2021¹⁰⁸, si ribadisce che al richiedente asilo omosessuale, che vive in un ambiente ostile e discriminatorio nei confronti dell'omosessualità o anche laddove esista una legge incriminante, non può essere chiesto di assumere o non assumere una determinata condotta; deve invece essere data rilevanza all'evidenza oggettiva dei fatti concreti narrati.

Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha ritenuto che il rischio di incorrere in gravi sanzioni penali in Nigeria scoraggerebbe chiunque dall'intrattenere relazioni omosessuali.

In sintesi, la giurisprudenza sopra richiamata fa dell'Italia un modello per i diritti dei richiedenti asilo LGBTQIA+, d'altro canto, tuttavia, «è evidente che ancora oggi le autorità amministrative e giurisdizionali chiamate a valutare le domande di protezione internazionale non dispongono di strumenti concettuali e operativi per avvicinare e approfondire le storie personali dei richiedenti asilo LGBTQIA+, utilizzando prevalentemente gli schemi eteronormativi della società occidentale»¹⁰⁹. Considerata la mancanza sistemica nel sistema di accoglienza di strumenti per rispondere ai bisogni specifici dei richiedenti LGBTQIA+ (ad esempio ormoni per le persone *transgender* sottoposte a trattamento ormonale; alloggi specifici per le persone gay per evitare che siano molestate dai loro connazionali), è altrettanto evidente la mancanza di operatori e autorità coinvolte nella procedura di protezione

¹⁰⁶ Senato della Repubblica XVIII Legislatura doc. cxxx n. 4, Relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, 2019, p.80.

¹⁰⁷ Cass. Civ., Sez.I, Ordinanza del 27 ottobre 2021, n. 30359.

¹⁰⁸ Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza del 09 settembre 2021 n. 24397.

¹⁰⁹ M. DE STRADIS, R. VITALE, *Migranti Lgbtqi+, protezione internazionale e criticità nella tutela dei diritti*, Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio – XVII Rapporto, 2022, p. 202.

internazionale che «tenga conto della delicatezza del tema e della peculiarità dell'identità e dei percorsi migratori dei richiedenti asilo LGBTQIA+»¹¹⁰.

Di conseguenza, c'è ancora molto lavoro da fare, sotto diversi punti di vista, affinché l'Italia possa essere considerata una “*best practice* a tutti gli effetti” nella tutela dei richiedenti asilo LGBTQIA+.

7. Conclusioni

In conclusione, il contributo mette in luce la complessa esperienza intersezionale di esclusione che i richiedenti asilo LGBTQIA+ affrontano, da un lato a causa del loro *status* di migranti e dall'altro a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere.

Le discriminazioni basate su questi due assi possono essere vissute separatamente. Tuttavia, un approccio intersezionale deve andare oltre un semplice sguardo aggiuntivo, poiché le divisioni sociali che costruiscono le relazioni di potere non sono solo additive, ma reciprocamente costituite¹¹¹.

Le persecuzioni subite in passato e le aspettative etero-cisnormative (che rappresentano la visione socialmente dominante secondo cui sesso, genere e orientamento sessuale sono tutti congruenti) che possono esistere in tali reti portano i richiedenti asilo LGBTQIA+ a provare un senso di isolamento accentuato dal loro status di richiedenti asilo.

In questa situazione, il rifugiato è caratterizzato da una proliferazione di documenti, documenti, moduli prodotti e interazioni che avvengono per identificare e controllare i richiedenti asilo. Per i migranti *transgender*, questo processo aumenta significativamente la possibilità di inadeguatezza tra la loro identità di genere e il modo in cui vengono categorizzati.

Ciò è tanto più vero in quanto a volte manca realmente la consapevolezza delle problematiche legate all'identità *trans* all'interno dei servizi amministrativi che si occupano dei richiedenti asilo, il che porta alla quotidiana manifestazione di transfobia.

Mentre a livello normativo i richiedenti asilo trovano protezione all'interno del sistema, in realtà sono numerose le sfide che devono affrontare per essere considerati “veri rifugiati” in un sistema di asilo sempre più caratterizzato da un elevato livello di sospetto. Ciò crea il paradosso di Paesi spesso presentati come un rifugio sicuro per le minoranze sessuali e di genere, ma che rimangono fuori dalla portata di molti richiedenti asilo SOGI.

Per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'analisi delle domande di asilo legale basate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, è necessario adottare una legislazione con una strategia triplice: formazione, orientamento e controllo¹¹².

Per quanto riguarda la formazione, in generale dovrebbe essere regolare, completa e multidisciplinare; in particolare è necessario offrire “una formazione *ad hoc*” a coloro che si occupano di richieste di asilo legate all'orientamento sessuale, poiché solo se adeguatamente qualificati nel campo del genere e della sessualità saranno in grado di decostruire e contrastare

¹¹⁰ *Ivi*.

¹¹¹ N. YUVAL-DAVIS, *Situated Intersectionality And Social Inequality*, in *Raisons Politiques*, 2015, pp. 96-97.

¹¹² R. LEWIS, *Sexual Orientation, Gender Identity, and Asylum*, in R. LEWIS, F.D. BEAN, S.K. BROWN (eds.), *Selected Topics in Migration Studies*. Springer, 2023, pp. 65-67.

visioni stereotipate ed euro-occidentali su come un richiedente asilo dovrebbe presentare la propria storia di persecuzione basata sull'orientamento sessuale per essere considerato credibile e quali mezzi di prova siano appropriati in tali casi.

Inoltre, è essenziale stabilire principi chiave e linee guida positive su come condurre un'intervista, sull'approccio e la condotta da adottare durante i colloqui e su quali mezzi di prova utilizzare.

Infine, è necessario istituire un sistema di controllo che consenta di individuare rapidamente pratiche probatorie inadeguate e di apportare miglioramenti.

In altre parole, le autorità nazionali competenti in materia di asilo devono apportare modifiche per migliorare la valutazione delle domande SOGI, che a livello istituzionale e individuale, consapevolmente o inconsapevolmente, perpetuano pratiche discriminatorie.